

DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ACCUSATA DAI LADINI VIVENTI NELLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE NEI RAPPORTI CON GLI UFFICI PUBBLICI NEL SETTORE CULTURALE E RIGUARDO ALLA SALVAGUARDIA DELLA INTEGRITÀ E STABILITÀ DELLA MINORANZA

Si trattano in questo articolo¹⁾ gli svantaggi inerenti alle posizioni nelle quali si trovano i singoli cittadini ladini della Regione in quanto siano o meno ammessi a godere di certi diritti soggettivi o di altre posizioni giuridiche soggettive di carattere favorevole.

E' superfluo notare che anche l'accordare ai singoli cittadini certe posizioni giuridiche soggettive è una componente essenziale di un sistema di tutela delle minoranze. Purtroppo anche sotto questo aspetto sostanziale lo Statuto riserva alle due minoranze della Regione dei trattamenti che in certe occasioni sono profondamente differenti fra di loro, senza che concorrano sempre cause di giustificazione convincenti.

Per il resto valgono anche per questa categoria di discriminazioni le considerazioni di carattere generale svolte nel primo articolo pubblicato su questa rivista.²⁾

A) I rapporti fra cittadini appartenenti alla minoranza ladina e gli uffici pubblici

1) L'uso della lingua

I primi due commi dell'art. 100 dello Statuto garantiscono ai cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano il diritto "di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella Provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella Provincia stessa.

Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, della Provincia di Bolzano e degli enti locali in tale Provincia, può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca".

Sotto lo stesso intitolato "Uso della lingua tedesca e del ladino", all'art. 102, si trova l'unica disposizione riguardante il gruppo ladino: "Le popolazioni ladine hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

1) Cf. i precedenti articoli: Complojer F.: Disparità di trattamento accusata dai Ladini viventi nella Regione Trentino-Alto Adige con particolare riguardo alle istituzioni legislative della Regione e delle due Province Autonome. in: Ladinia XIV (1990), 305-324, e Complojer F.: Disparità di trattamento accusata

dal gruppo linguistico ladino vivente nella Regione Trentino-Alto Adige riguardanti l'amministrazione degli Enti locali ed altre posizioni di svantaggio di natura istituzionale, in: Ladinia XIV (1990), 325-348.

2) Cf. nota 1).

Nelle scuole dei Comuni della Provincia di Trento ove è parlato il ladino è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina." In altre parole: il gruppo ladino non gode del diritto accordato ai cittadini di lingua tedesca di servirsi della propria madrelingua nei rapporti con gli uffici pubblici.

La discriminazione è in parte giustificabile adducendo le difficoltà risultanti dal fatto che la lingua ladina non è unitaria e nemmeno diffusa come la lingua tedesca. Però, nonostante queste difficoltà, si sarebbe potuto andare ben oltre l'art. 102 ed accordare il diritto in parola, entro opportuni limiti, anche al gruppo ladino. A dimostrare ciò sta il fatto che le norme di attuazione in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina (D.P.R. del 15/7/1988, n. 574) all'art. 32 hanno creato questo diritto per i cittadini di lingua ladina della Provincia di Bolzano. La disposizione appena citata può però essere considerata una norma di attuazione dello Statuto, anche se questo non fa espressamente menzione di questo diritto. La formula dell'intitolato n. undici ("uso [...] del ladino") e un'interpretazione estensiva dell'art. 102, collocato di seguito, sembrano giustificare questa affermazione.

Resta però il fatto che una garanzia espressa del diritto in questione non è da riscontrare a livello statutario e che, di conseguenza, l'art. 32 del decreto citato è privo di un solido ancoraggio costituzionale.

Dal momento che sono state riconosciute la possibilità e la necessità di accordare anche al gruppo ladino (finora soltanto nella Provincia di Bolzano) il diritto in parola, si dovrebbe anche, per motivi di uguaglianza, garantirne l'esistenza a livello statutario. Per gli stessi motivi e allo stesso modo il diritto va riconosciuto anche al gruppo ladino trentino. La relativa disciplina statutaria dovrebbe però essere la medesima per l'intero gruppo della Regione, così che, almeno sotto tale aspetto, il confine provinciale venisse coperto.³⁾

A questo fine si ritiene senz'altro preferibile la disciplina dell'art. 32 del decreto citato a quella dell'art. 4 della proposta di legge costituzionale n. 1125, prospettata dai ladini viventi nella Provincia di Trento. Questo per il semplice motivo che la prima esprime un *niveau* di tutela più alto e più vicino a quello goduto dal gruppo tedesco. La modestia della seconda non è però certo il risultato di una libera scelta dei suoi promotori, bensì dettata da motivi politici.

A dimostrazione della differenza nel livello di tutela fra le due minoranze è sufficiente mettere in rilievo che l'art. 4 della proposta citata parla solo dell'uso della lingua ladina nelle adunanze degli organi collegiali degli enti locali siti nei territori ladini e dell'uso della lingua ladina negli atti pubblici degli stessi enti. Dunque non si è voluto proporre anche di garantire ai singoli cittadini il diritto di usare il ladino nei rapporti con gli uffici pubblici. A questo proposito la proposta citata vorrebbe creare una garanzia soltanto indiretta e non esplicita, esigendo che nelle località ladine la conoscenza della lingua ladina costituisca titolo preferenziale, a parità di condizioni, per l'accesso al pubblico impiego.

3) E' in genere auspicabile che le misure di tutela godute dalle due parti della minoranza ladina siano sempre più portate ad unitarietà. Ciò anche perché le differenze di trattamento all'interno di

una stessa minoranza possono compromettere i sentimenti di unità del gruppo generando invidia e rivalità. Questo pericolo è stato rilevato soprattutto da Lois Trebo (intervista).

Non sarebbero così esclusi impiegati italiani monolingui e il cittadino non potrebbe, nemmeno di fatto, rivolgersi in lingua ladina ai relativi uffici.

Però anche la tutela garantita dall'art. 32 delle citate norme di attuazione va, sempre nei limiti dell'opportuno, ulteriormente avvicinata a quella offerta dall'art. 100 al gruppo tedesco. In particolare andrebbe garantito anche il diritto di usare la lingua ladina nei rapporti con gli uffici regionali (e non solo provinciali) che svolgono funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse del gruppo ladino; il medesimo diritto in ordine ai rapporti con concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nelle località ladine; lo stesso diritto per le adunanze di tutti gli organi collegiali (e non soltanto di quelli elettivi) degli enti di cui al quinto comma dell'art. 32 (con riferimento all'intera Regione). Infine andrebbe garantito dallo Statuto (e non soltanto da norme di attuazione) almeno ai ladini altoatesini il diritto di scegliere la lingua (italiana o tedesca) che intendono usare nei processi svolgentisi nella stessa Provincia. Quest'ultimo postulato non è però da ritenere essenziale ai fini di una tutela più efficace della minoranza ladina. Più significativa di questa facoltà di scelta appare essere per il gruppo ladino il diritto di cui all'art. 109(2) del nuovo codice di procedura penale.⁴⁾ Quest'ultimo dovrebbe però essere esteso a tutti i processi (anche a quelli civili ed amministrativi) celebrati nella Regione, nei quali è parte un cittadino di lingua ladina.

2) La traduzione dei testi normativi al fine della loro pubblicazione

L'art. 57 dello Statuto prevede che le leggi e i regolamenti provinciali e regionali siano pubblicati nel "Bollettino Ufficiale" della Regione nei testi italiano e tedesco. Nello stesso "Bollettino Ufficiale" vengono altresì pubblicati in lingua tedesca le leggi e i decreti della Repubblica che interessano la Regione (art. 58 dello Statuto). L'interpretazione di queste norme va effettuata, in caso di dubbi, sulla base del testo italiano, che è quello autentico: in questo senso l'art. 99 dello statuto.

Lo scopo perseguito da queste norme, l'interesse che intendono tutelare, è ovvio: si vuole facilitare ai cittadini di lingua tedesca la conoscenza delle regole giuridiche che li interessano più direttamente. Perché questa agevolazione non è prevista anche per i cittadini di lingua ladina?

Anche qui si potrebbe rispondere che la causa sta nella mancanza di una terminologia adeguata nella lingua ladina. Ma l'argomento non è valido per giustificare la discriminazione operata dallo Statuto. Senza dubbio, la carenza di

4) Si riporta qui il testo della norma citata: "Davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. [...]" Da notare che la direttiva

102 della legge delega per il nuovo codice penale non prevedeva l'onere della richiesta (è previsto semplicemente l'obbligo di esaminare ed interrogare il cittadino nella sua madrelingua e di tradurre nella stessa gli atti a lui indirizzati). Evidentemente il legislatore, così facendo, ha voluto bilanciare l'interesse del cittadino minoritario con un altro principio al quale la riforma del processo penale si ispirava: l'economia e la speditezza processuale.

una terminologia tecnica impedirebbe inizialmente una traduzione valida dei testi in questione, ma ciò non sarebbe certamente un male, visto che è pur sempre il testo in lingua italiana quello autentico. Una volta però consentita e sollecitata la traduzione in lingua ladina, ciò darebbe sicuramente un impulso efficace allo sviluppo del ladino per quanto riguarda la sua terminologia giuridica e le traduzioni risulterebbero sempre più pregevoli e quindi giovevoli ai cittadini ladini.

Per facilitare questo sviluppo la commissione terminologico-scientifica prevista dall'art. 6 del D.P.R. del 15/7/1988, n. 574, andrebbe integrata con esperti ladini.

Del resto un aggiornamento della lingua ladina sotto questo aspetto si è reso necessario anche per il fatto che l'uso della stessa è già entrato a far parte della realtà giuridica (cfr. l'art. 32 delle norme di attuazione in materia di uso della lingua ladina e di quella tedesca) e non sembra facile immaginare che questo cambierà. Già adesso, quindi, esiste un sentito interesse pubblico ad un tale aggiornamento e gli artt. 57 e 58 richiamati sopra dovrebbero consentire la pubblicazione anche in lingua ladina delle norme in essi indicate.

3) L'impugnazione da parte dei consiglieri comunali dei provvedimenti dei Comuni ritenuti lesivi del principio di parità fra i cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico

Di questo argomento si è già avuto modo di parlare nel contesto della tematica riguardante le funzioni da affidare al TAR di Trento una volta che questo organo avrà una composizione etnicamente pluralistica.⁵⁾

In quella occasione avevamo visto che l'art. 92 dello Statuto riserva il diritto di impugnare i provvedimenti dei Comuni (ai sensi dello stesso articolo) ai soli consiglieri dei Comuni della Provincia di Bolzano.

Lo svantaggio che deriva da questa limitazione alla popolazione ladina della Provincia di Trento ha carattere soprattutto sostanziale, si ripercuote cioè sfavorevolmente sulla sfera giuridica dei singoli. La mancanza di questo diritto di impugnazione speciale si fa sentire soprattutto in due occasioni.

Esso esime i singoli cittadini dall'onere di impugnare essi stessi l'atto dal quale si ritengono lesi personalmente. Questa esenzione è particolarmente importante nei casi dove l'atto ritenuto lesivo ha carattere generale (o collettivo), quando cioè non deve essere notificato ai singoli, ma soltanto pubblicato in una delle forme prescritte (si pensi ai regolamenti comunali). In questi casi può facilmente succedere che l'individuo interessato ad impugnare l'atto, per qualsiasi ragione, non venga a conoscenza della sua esistenza e che così trascorra inutilizzato il termine di decadenza fissato per il ricorso in opposizione contro l'atto, il che sarebbe il mezzo di impugnazione più spedito e, certe volte, esso costituisce addirittura presupposto per promuovere l'impugnazione giudiziale davanti al giudice amministrativo.

L'impugnazione speciale prevista dall'art. 92 dello Statuto è però vantaggiosa per il singolo cittadino anche sotto un altro aspetto: se un consigliere comunale può incaricarsi dell'impugnazione dell'atto, il cittadino che si ritiene

5) Cf. il secondo articolo indicato alla nota 1), in particolare B) 1).

leso in quanto appartenente ad un certo gruppo linguistico evita di esporsi al pericolo di eventuali atti di ritorsione da parte degli altri gruppi linguistici o della stessa amministrazione comunale che ha emanato l'atto. Il cittadino leso rimane infatti anonimo e non deve apertamente accusare il Comune (o i suoi funzionari) di un atto etnico-politicamente scorretto.

La disparità di tutela in questione è correggibile cancellando la limitazione alla Provincia di Bolzano dell'art. 92 dove parla degli atti dell'amministrazione comunale.

Dell'opportunità che a decidere le relative controversie nella Provincia di Trento sia il TAR di Trento e non quello di Bolzano, si è già detto nel numero dell'articolo cui si è rinviato sopra.

B) Conservazione del patrimonio culturale; iniziative ed attività culturali

1) Gli stanziamenti delle Province destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali - L'assegnazione di quote di integrazione ai Comuni per far fronte alle esigenze del bilinguismo

In materia di garanzie culturali è fondamentale per il gruppo ladino la norma programmatica dell'art. 102(1) dello Statuto. Essa assicura alle popolazioni ladine il diritto alla valorizzazione della propria cultura (comprese le attività di stampa e quelle ricreative), al rispetto della toponomastica e delle loro tradizioni.

Questa regola di tutela non fa distinzione fra popolazioni ladine della Provincia di Trento e popolazioni ladine della Provincia di Bolzano. Eppure, come vedremo, le disposizioni dello stesso Statuto che specificano i diritti di cui all'art. 102 e li rendono effettivi, non tengono praticamente conto dei ladini nella Provincia di Trento.

Un esempio in questo senso è fornito dall'art. 15(2) dello Statuto: soltanto "la Provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e - ciò che conta - in riferimento alla entità del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedono interventi immediati per esigenze particolari". Questa discriminazione, come altre ancora, è una conseguenza, per così dire, logica dei differenti tenori di tutela accordati dallo Statuto ai ladini delle due Province. In questo caso, ad essere svantaggiati rispetto alla minoranza di lingua tedesca sono soltanto i ladini viventi nella Provincia di Trento; quelli in Provincia di Bolzano sono trattati anche sostanzialmente in modo uguale al gruppo tedesco.

La regola dell'art. 15(2) dello Statuto si presta ad una tutela efficace delle minoranze della Provincia di Bolzano soprattutto perché non segue il criterio di una proporzionalità assoluta: l'aggiunta "e in riferimento all'entità del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari [...]", conferisce alla norma quell'elasticità necessaria per garantire alle due minoranze un trattamento anche sostanzialmente uguale, per fare cioè in modo che non sia nocivo ad una di esse il fatto di essere numericamente più debole dell'altra.

Lo svantaggio nel quale versa il gruppo ladino trentino è superabile estendendo semplicemente l'art. 15(2) anche alla Provincia di Trento. In questo senso è orientato anche l'art. 3 della proposta di legge costituzionale dei ladini viventi

nella Provincia di Trento già più volte nominata nei lavori pubblicati precedentemente⁶⁾: "La Provincia autonoma di Trento utilizza gli stanziamenti destinati a scopi culturali tenendo conto della consistenza del gruppo linguistico ladino e della misura delle relative esigenze". Non sarebbe però necessaria un'apposita garanzia per la Provincia di Trento per eliminare lo svantaggio in questione, ma basterebbe estendere quella già esistente per la Provincia di Bolzano anche alla Regione e alla Provincia di Trento, in modo da ricavarne una disciplina unitaria per entrambi gli enti.

A questo proposito va anche notato che il Governo italiano, con riferimento all'art. 3 della proposta appena citata, ha chiesto di sostituire le parole "del gruppo linguistico ladino" con queste altre: "delle popolazioni ladine". Così facendo il Governo, evidentemente, vuole evitare che i ladini viventi nella Provincia di Trento acquistino anche loro esplicitamente lo *status* di "gruppo linguistico" al quale, nello Statuto, sono collegati diversi diritti e garanzie. Lo *status* di "gruppo linguistico" implica in particolare che i cittadini ad esso appartenenti siano anche ufficialmente riconosciuti come tali, e precisamente una tale rilevazione ufficiale delle "popolazioni ladine" nella Provincia di Trento costituirebbe un presupposto per poter realizzare la proposta ora fatta.

Un altro esempio di come l'art. 102 dello Statuto sia rimasto programmatico nei confronti dei ladini viventi nella Provincia di Trento, è fornito dall'art. 81(1), nel quale si legge testualmente: "Per far fronte alle esigenze del bilinguismo la Provincia di Bolzano può assegnare ai Comuni una quota di integrazione". Questa norma ha il torto di ignorare le esigenze del bilinguismo nei Comuni ladini della Provincia di Trento, i quali hanno, p.es., la facoltà di usare una toponomastica bilingue (cfr. il numero successivo). L'art. 81(1) dimentica, inoltre, che nei Comuni ladini della Provincia di Bolzano le esigenze in parola non sono soltanto di bi-, ma di trilinguismo.

Le principali esigenze di trilinguismo nei Comuni ladini della Provincia di Bolzano che dovrebbero essere prese in considerazione nell'assegnazione delle quote di integrazione sono quelle risultanti dall'uso della toponomastica trilingue (cfr. il numero successivo) e quelle derivanti dall'uso congiunto o separato delle tre lingue nei rapporti fra i cittadini e gli uffici pubblici nelle località ladine (cfr. l'art. 32 del D.P.R. del 15/7/1988, n. 574).

Nei Comuni ladini nella Provincia di Trento le relative esigenze sono di bilinguismo. L'art. 81(1) andrebbe quindi precisato nei confronti dei Comuni ladini altoatesini ed esteso anche ai Comuni ladini nella Provincia di Trento.

2) La toponomastica

In materia di toponomastica la potestà legislativa è affidata alle due Province (art. 8, 2) dello Statuto). Nella Provincia di Bolzano le relative leggi debbono però rispettare "l'obbligo della bilinguità". Si ritiene fuori discussione che il termine "bilinguità", come adoperato dallo Statuto anche in varie altre occasioni, si riferisca esclusivamente all'italiano e al tedesco, malgrado il carattere generico del termine. Questo, se non per altro, si desume anche dall'art. 101

6) Proposta di legge costituzionale n. 1125, presentata il 22/7/87 alla Camera dei Deputati,

dello Statuto che prevede l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, mentre quella ladina deve soltanto essere rispettata (art. 102).

Naturalmente l'obbligo della toponomastica bilingue nella Provincia di Bolzano non esclude che le due Province abbiano la facoltà di regolare la materia in modo da prevedere per i Comuni (ladini) della Provincia di Bolzano un sistema trilingue e per i Comuni (ladini) del Trentino un sistema bilingue. Anche così l'obbligo della bilinguità nella Provincia di Bolzano rimarrebbe rispettato. Ma anche questa considerazione non toglie che nei confronti del gruppo ladino manchi una tutela statutaria in questo senso, la quale è invece goduta dal gruppo tedesco.

Leggendo gli artt. 101 e 102 dello Statuto ci si accorge facilmente della dimensione sostanziale di questa disparità di trattamento. Mentre i cittadini di lingua tedesca vantano un vero e proprio diritto a che nei loro riguardi venga usata la toponomastica tedesca, i cittadini di lingua ladina hanno diritto soltanto ad un generico "rispetto" della loro toponomastica, della quale, in sostanza, è proibita soltanto la soppressione. In un certo senso l'art. 102 garantisce soltanto una sopravvivenza folcloristica della toponomastica ladina.

La disparità di trattamento in parola potrebbe essere cancellata prevedendo nello Statuto l'obbligo di una toponomastica trilingue per la Provincia di Bolzano e l'obbligo di una toponomastica bilingue per la Provincia di Trento. In conseguenza a questi obblighi la segnaletica dovrebbe comprendere anche i nomi ladini in ogni località dove la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza (dunque non soltanto nelle località con popolazione ladina) e gli stessi nomi ladini accertati da leggi provinciali dovrebbero essere usati dalle pubbliche amministrazioni nei confronti dei cittadini di lingua ladina.

Un primo passo in questa direzione dovrebbe essere compiuto con l'assunzione di un esperto ladino nella commissione incaricata dalla Provincia di Bolzano ad elaborare le direttive sulle quali si baserà la legge che regolerà la materia. Tale commissione ha iniziato i lavori il 12/1/1990 ed è composta da due membri di lingua tedesca e da uno di lingua italiana.

3) Le scuole

Un ruolo fondamentale in materia di conservazione e di sviluppo della cultura è svolto dalle scuole, nelle quali, tra l'altro, si forma la coscienza culturale delle generazioni nuove.

Da sempre l'apprendimento di lingue straniere, in concreto di quella tedesca e di quella italiana per i ladini della Provincia di Bolzano e della seconda soltanto per i ladini viventi nella Provincia di Trento, ha rappresentato una necessità di carattere vitale per la minoranza ladina, dato il suo inserimento geografico fra due nazioni straniere con le quali inevitabilmente deve comunicare. Ma anche oggi le scuole ladine devono essenzialmente rispondere ad una doppia esigenza: la conservazione e lo sviluppo della lingua ladina da un lato e l'apprendimento di (almeno due) lingue straniere dall'altro. Quest'ultimo aspetto sarà sicuramente destinato ad acquistare ulteriore peso in vista di una sempre più completa apertura delle frontiere europee. A torto, però, a questa necessità è stata ed è tuttora sacrificata quell'altra necessità non solo essenziale, ma addirittura esistenziale:⁷⁾ cioè quella dell'insegnamento della propria lingua e cultura.

Le scuole ladine, nell'assetto attuale, sembrano infatti in grado di rispondere in modo soddisfacente soltanto a quest'ultima esigenza.

Sicuramente è addebitabile anche ai ladini stessi se lo Statuto in questo punto è oggettivamente insoddisfacente. Sono state e sono tuttora infatti le stesse popolazioni ladine a vedere nella loro scuola soprattutto uno strumento per l'apprendimento di lingue straniere, e solo eventualmente e su un piano decisamente secondario un'istituzione che offre anche la possibilità di coltivare e tramandare lingua e cultura ladina. Questo modo di vedere è tuttora abbastanza diffuso nella mentalità ladina, la quale, così, è soddisfatta della situazione attuale.⁸⁾

Questo non significa però che anche dal punto di vista oggettivo, cioè scientifico, il sistema attuale sia idoneo a garantire la conservazione e lo sviluppo della cultura ladina. Ma è con riferimento alle cognizioni scientifico-linguistiche che va risposto al quesito se il gruppo ladino, per quanto concerne il sistema scolastico, goda di una tutela minore di quella accordata al resto della popolazione regionale. Sembra evidente che, da questo punto di vista, le strutture scolastiche a disposizione del gruppo tedesco e del gruppo italiano siano sicuramente più valide per la tutela dei gruppi stessi di quanto non lo siano quelle a disposizione del gruppo ladino. Ne consegue, dato che è il diritto a regolare questa materia, che uno svantaggio sussiste anche sul piano giuridico.

Interessiamoci ora allo stato delle cose in Provincia di Bolzano. Qui è l'art. 19 dello Statuto a tracciare i lineamenti fondamentali che regolano la materia. Lo Statuto mette a disposizione del gruppo tedesco e del gruppo italiano un tipo di scuole (materne, elementari e secondarie) nel quale l'insegnamento viene impartito nella lingua materna degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Anche se è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua, la lingua d'insegnamento resta pur unica, e cioè quella materna degli alunni.

Il tipo di scuole previsto per le località ladine tiene invece soltanto marginalmente conto della madrelingua degli alunni. In queste località, così l'art. 19, la lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari. Il ladino è altresì usato come "strumento d'insegnamento" (e, si noti bene, non è dunque la lingua nella quale deve essere impartito l'insegnamento delle altre materie) nelle scuole di ogni ordine e grado di queste località. In queste scuole l'insegnamento viene impartito su base paritetica in italiano e in tedesco.

Questo è quanto stabilisce lo Statuto, e le garanzie costituzionali, le uniche che interessano in questa sede, non risultano sicuramente maggiorate se in attuazione dell'art. 19 si è voluto stabilire che il ladino, in Provincia di Bolzano, venga insegnato anche nelle scuole medie inferiori e superiori.

Nella Provincia di Trento al gruppo ladino è garantito soltanto l'insegnamento della lingua e della cultura ladina nelle scuole dei Comuni della Provincia

7) In questo senso: Franz Vittur, in: *Mondo Ladino*, Quaderni 3, p. 58.

8) In questo senso: Hugo Valentin in una conversazione.

di Trento ove è parlato il ladino (art. 102).⁹⁾ Non è quindi previsto l'uso del ladino nelle scuole materne e come "strumento d'insegnamento" nelle scuole di ogni ordine e grado delle località ladine, come invece avviene in Provincia di Bolzano. Per inverso, l'insegnamento del ladino nelle località ladine della Provincia di Trento non è soltanto garantito limitatamente alle scuole elementari.¹⁰⁾

Questa disparità di trattamento delle due minoranze è solo in parte giustificata dalla necessità per le popolazioni ladine di conoscere anche le altre due lingue parlate nella Regione, oppure una di esse. E nemmeno si può addurre a sostegno di questa discriminazione la mancanza di una lingua ladina unitaria, perchè tale unitarietà linguistica non è necessaria per garantire ad una minoranza linguistica la conservazione e lo sviluppo della propria lingua. In altre parole: il sistema scolastico offerto dallo Statuto al gruppo ladino è suscettibile di un miglioramento, specialmente per quanto concerne il sistema vigente nelle località ladine trentine; sistema del tutto insufficiente. A dimostrare ciò basta far notare che, secondo lo Statuto, nelle scuole materne di queste località si potrebbe usare anche esclusivamente la lingua italiana.

L'importanza che hanno per i ladini le altre due lingue sconsiglia di proporre la creazione di un tipo scolastico ove l'insegnamento venga impartito esclusivamente in lingua ladina, a prescindere dalle relative difficoltà tecniche, attualmente insormontabili. Bisogna però riconoscere che l'insegnamento del ladino andrebbe ampliato e che esso dovrebbe anche essere usato come vera e propria lingua d'insegnamento. L'apprendimento approfondito della lingua materna a livello scolastico è senza dubbio più importante di un'ottima conoscenza delle altre due lingue.

In questo senso si propone, per la Provincia di Bolzano, di garantire a livello statutario un numero minimo di ore (p.es. quattro) per l'insegnamento del ladino nelle scuole dell'obbligo e di ampliare il sistema paritetico includendo anche il ladino come vera e propria lingua d'insegnamento, di modo che nelle scuole di ogni grado un terzo dell'insegnamento venga impartito in lingua ladina, il secondo terzo in lingua tedesca e l'ultimo terzo in italiano. Forse sarebbe anche da escludere in modo esplicito che nelle scuole materne si possa usare ogni altra lingua che non sia quella ladina.

Anche per le scuole dell'obbligo nelle località ladine della Provincia di Trento andrebbe garantito a livello costituzionale l'insegnamento del ladino per un numero minimo di ore e possibilmente equivalente a quello garantito al gruppo ladino altoatesino. Inoltre il ladino dovrebbe essere elevato a lingua di insegnamento accanto all'italiano. Le ore scolastiche andrebbero poi ripartite su queste due lingue d'insegnamento in modo paritetico o in altra proporzione. Al ladino non dovrebbe però essere assegnato meno di un terzo di queste ore. Per le scuole materne ladine del Trentino vale *a fortiori* quanto detto a proposito di quelle delle località ladine della Provincia di Bolzano. In Provincia di Trento,

9) Per la portata del concetto "Comuni ove è parlato il ladino" nella Provincia di Trento, v. la già citata legge provinciale del 29/7/1976, n. 19.

10) Per quanto concerne questa particolare-

tà, i ladini viventi nella Provincia di Trento godono dunque una garanzia costituzionale più ampia di quella prevista per i ladini sudtirolesi.

infatti, la situazione attuale è ancora più preoccupante.¹¹⁾

Anche per l'amministrazione delle scuole nelle località ladine trentine dovrebbe valere il sesto comma dell'art. 19 dello Statuto secondo il quale esse sarebbero amministrate da un intendente scolastico, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo ladino nel Consiglio scolastico provinciale.

Andrebbe altresì stabilito espressamente a livello costituzionale che i docenti incaricati dell'insegnamento del ladino o di altra materia insegnata in lingua ladina, debbano anch'essi essere di madrelingua ladina. Essenziale per la realizzazione di queste proposte sarebbe naturalmente la creazione di apposite strutture per la formazione professionale di insegnanti ladini.

4) L'impiego di mezzi radiotelevisivi per attività artistiche, culturali ed educative

L'art. 8 dello Statuto prevede al n. 4) che la Provincia di Bolzano, regolando la materia con proprie leggi, possa impiegare, al fine di manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, anche mezzi radiotelevisivi. Non godono dunque di questa prerogativa i ladini residenti nell'altra Provincia, e lo svantaggio che ne deriva è di un'entità notevole dato che gli strumenti in questione sono forniti di un'efficacia straordinaria nella loro capacità di formazione dell'opinione e dell'educazione pubblica.

Anche questa asimmetria statutaria è lesiva del principio di uguaglianza perchè pure il gruppo ladino trentino è una minoranza che trarrebbe notevole profitto da un'estensione della prerogativa in parola; e non esiste una ragione oggettiva per la quale una tale estensione non dovrebbe essere fatta. Il diritto di servirsi di mezzi radiotelevisivi ai sensi dell'art. 8, 4) quindi, in ragione dei due principi costituzionali degli artt. 6 e 3 della Costituzione e dell'art. 2 dello Statuto che ne deriva, andrebbe riconosciuto anche alle popolazioni della Provincia di Trento.

Gli spazi riservati alle trasmissioni provinciali trentine sarebbero da dividere pariteticamente fra il gruppo ladino ed il gruppo italiano. A questo proposito si ritiene adeguato il criterio paritetico per la semplice ragione che i ladini sono un gruppo minoritario e gli italiani no; questi ultimi, inoltre, usufruiscono in abbondanza di altri programmi radiotelevisivi attinenti al loro mondo linguistico e culturale.

Anche in Provincia di Bolzano si dovrebbe, almeno con norma di attuazione, garantire al gruppo ladino un minimo di spazi di trasmissione, potendo altrimenti il legislatore provinciale disporre a piacimento.

In attuazione della proposta fatta per la Provincia di Trento si dovrebbe poi prevedere una composizione paritetica fra il gruppo ladino e quello italiano della commissione per la sede RAI di Trento prevista dall'art. 2 del decreto

11) Purtroppo le norme di attuazione (l'art. 4 del D.P.R. del 12/8/1976, n. 667) ammettono che nelle scuole materne delle località ladine venga usato l'italiano. La lingua ladina può essere impiegata soltanto "se necessario". Ciò non è soltan-

to superfluo per preparare i bambini all'apprendimento dell'italiano, ma costituisce anche una grave minaccia per l'integrità dell'identità ladina dei piccoli. Certamente questa norma è in aperto contrasto con l'art. 2 dello Statuto.

legislativo del 3/4/1947, n. 428, e stabilire che il personale addetto alla realizzazione dei programmi in lingua ladina debba appartenere al gruppo ladino (cfr. l'art. 9 del D.P.R. del 1/11/1973, n. 691, norme di attuazione).

C) L'integrità e la stabilità della minoranza ladina

Si rinvencono nello Statuto anche disposizioni intese a facilitare e favorire la stabilità di residenza e quindi l'integrità territoriale delle due minoranze nella Provincia di Bolzano. Questa integrità è coesistente per la sopravvivenza di una minoranza. Si tratta di privilegi accordati ai cittadini della Provincia; tali privilegi riguardano la ripartizione, il collocamento e la stabilità dei posti di lavoro. Certi altri riguardano i rapporti di pubblico impiego con le amministrazioni dello Stato, altri i rapporti di lavoro di diritto privato ed altri ancora il diritto elettorale comunale attivo.

Quanto interessa è di nuovo il fatto che queste prerogative sono accordate esclusivamente ai cittadini della Provincia di Bolzano e non anche a quelli della Provincia di Trento. Così succede che ne rimane escluso il gruppo ladino trentino, mentre le gode il gruppo italiano nella Provincia di Bolzano, il quale non è certamente una minoranza. Ci si deve nuovamente chiedere se questa situazione sia compatibile col già più volte citato obbligo costituzionale della Repubblica di tutelare "con apposite norme le minoranze linguistiche". Se così non fosse, sarebbe certamente d'obbligo un intervento legislativo.

1) La ripartizione proporzionale dei posti del pubblico impiego delle amministrazioni statali fra i gruppi linguistici

Dispone l'art. 89 dello Statuto che i posti dei ruoli del personale civile relativi alle amministrazioni statali aventi sede nella Provincia di Bolzano sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.

Questa regola dovrebbe essere estesa anche alla Provincia di Trento, ma con un opportuno ritocco a favore del gruppo ladino. Anche qui vale infatti quanto già detto circa l'idoneità del criterio proporzionale a tutelare il gruppo ladino (cfr. i due precedenti articoli): pur avendo innegabili vantaggi, esso penalizza la minoranza ladina, per la sua debolezza numerica, quando i posti da ripartire proporzionalmente sono pochi (e perciò, di regola, importanti). Per attenuare questo effetto di esclusione de facto in certi casi, si propone la stessa soluzione già consigliata in materia di ripartizione degli uffici giudiziari: il criterio di proporzionalità assoluta va mitigato con l'attribuzione al gruppo ladino di uno dei posti di cui all'art. 89(1), anche se la percentuale del medesimo gruppo bastasse a coprire soltanto la metà del posto. Naturalmente, questo varrebbe soltanto nei casi in cui il gruppo ladino rimanesse senza posti, e non anche per i suoi resti non utilizzati.

Assieme a questa regola andrebbe estesa alla Provincia di Trento anche quella del quinto comma dello stesso art. 89, la quale garantisce al personale in parola una certa stabilità di sede nella Provincia.

In questo contesto va ancora ricordato che il criterio proporzionale è applicato anche ai ruoli del personale delle amministrazioni della Regione, della Provincia e dei rispettivi enti locali. Questa applicazione viene giustificata

dicendo che l'art. 61 dello statuto si riferirebbe, parlando di una composizione proporzionale degli "organi" degli enti locali, anche al personale addetto agli uffici degli enti stessi. Pare si debba affermare che questa non è soltanto un'interpretazione estensiva, ma addirittura *contra legem*. Il legislatore dello statuto adopera in questo caso il termine "organo" certamente nel suo significato tecnico. Con la norma il legislatore si cura, infatti, di garantire ai gruppi linguistici una loro "rappresentanza" negli enti locali, e di una tale si può parlare soltanto in ordine ad unità dell'ente che hanno competenze decisionali (appunto gli organi in senso tecnico), e non certo a quelle con funzioni meramente esecutive. All'art. 61(1) non pare attribuibile una portata maggiore.

Non è però necessaria un'interpretazione così forzata dell'art. 61 per giustificare la proporzionale anche in ordine all'intero personale degli enti locali. La Regione e le Province possono prevederla con leggi proprie senza che queste contrastino con l'art. 51 della Costituzione. Queste leggi sarebbero giustificate dall'art. 6 della stessa Costituzione. La proporzionale dell'art. 89 dello Statuto rappresenta senza dubbio una "apposita norma" ai sensi dell'art. 6 della Costituzione. Ora, non esiste fra il personale statale e quello degli enti locali una differenza sostanziale in base alla quale si potrebbe dire che la proporzionale prevista per il primo giovi a tutelare la minoranza e quella prevista per il secondo no. Se è giustificata la prima deroga all'art. 51 della Costituzione (tramite l'art. 89 dello Statuto), perchè non lo dovrebbe essere anche la seconda, anche se avviene soltanto ad opera di leggi ordinarie, ma sempre in virtù del medesimo principio costituzionale (art. 6 della Costituzione)?

Queste leggi regionali e provinciali sono così, nella loro legittimità costituzionale, un riflesso dell'art. 89 dello Statuto e anch'esse dovrebbero valersi del parametro di proporzionalità previsto da quest'ultimo, cioè la consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza ad uno dei gruppi linguistici. La proposta di correggere la proporzionale dell'art. 89 dovrebbe così riflettersi anche sulla proporzionale prevista per il personale degli enti locali.

L'art. 89, al sesto comma, sancisce poi un'altra discriminazione, questa volta nei confronti dell'intera minoranza ladina: i trasferimenti di personale di lingua tedesca appartenente ad amministrazioni o cariche per le quali sono necessari trasferimenti, saranno contenuti nel 10% dei posti da esso complessivamente occupati.

Questo dovrebbe valere anche per il personale di lingua ladina dell'intera Regione, a prescindere dal quesito se si vorrà introdurre il sistema proporzionale per il personale degli enti pubblici anche nella Provincia di Trento.

2) Il diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro dei cittadini residenti nella Provincia di Bolzano

Una particolare importanza per l'integrità e la stabilità geografica dei due gruppi linguistici minoritari va attribuita anche al disposto dell'art. 10(3) dello Statuto: "I cittadini residenti nella Provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della Provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità di residenza".

Questo diritto di precedenza può arginare l'emigrazione di cittadini appar-

tenenti ai due gruppi minoritari e limitare l'afflusso di forze lavorative non residenti nella Provincia.¹²⁾

Il postulato di una tutela di eguale efficacia per tutti i gruppi minoritari della Regione lascia auspicare che di questo diritto possano godere anche i cittadini residenti nella Provincia di Trento.

3) Il diritto elettorale attivo nelle elezioni dei consigli comunali

L'art. 63 dello Statuto, richiamando l'ultimo comma dell'art. 25 dello stesso statuto, esige che per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei consigli comunali della Provincia di Bolzano l'elettore sia fornito del requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni.¹³⁾ In mancanza di questo requisito, l'elettore esercita il diritto di voto nel Comune di precedente residenza.

Questo non vale per la Provincia di Trento e il diritto elettorale di cui si tratta può essere concesso immediatamente alle persone immigrate e residenti nella Provincia, salva, naturalmente, la mancanza di altri requisiti. Questa differenza di trattamento rispetto alla Provincia di Bolzano potrebbe diventare nociva alla compattezza della rappresentanza del gruppo ladino in seno ai consigli dei Comuni ladini.

E' quindi da augurarsi che il requisito della residenza ininterrotta per quattro anni nella Regione venga prescritto anche in ordine alle elezioni dei consigli comunali della Provincia di Trento, o almeno a quelle dei Comuni ladini di questa Provincia.

Nel senso di estendere l'art. 63 all'intera Regione si pronuncia anche l'art. 5 della proposta di legge costituzionale n. 6, presentata da Riz ed altri.

D) Sintesi

Riepilogando si riportano succintamente e numerate in ordine successivo le proposte avanzate nel presente lavoro. Alcune di esse sono collegate tra di loro in modo organico.

1) In materia di uso della lingua nei rapporti dei cittadini con gli uffici pubblici e con i concessionari di servizi di pubblico interesse è auspicabile un pari trattamento dei tre gruppi linguistici. A tale scopo si propone di estendere alla Provincia di Trento la disciplina dell'art. 32 del D.P.R. del 15/7/1988, n. 574 (norme di attuazione in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina

12) La questione, se questa normativa, così come quella che prevede la proporzionale per gli impieghi pubblici, sia compatibile con i principi di liberalità dell'ordinamento della CEE, forma tutt'oggi oggetto di una vivace controversia. In senso affermativo della compatibilità: L. Bonell/I. Winkler, EG-Recht contra ethnischen Proporz in Südtirol: ein möglicher Streitfall?, in: Österreichisches Jahrbuch für Politik '88, p. 1ss.

13) L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio regionale esercita il diritto elettorale comunale nel Comune della Provincia nella quale ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel Comune della Provincia di sua ultima residenza (art. 25(4)).

nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione i nei procedimenti giudiziari) e di elevarla a rango costituzionale. La disciplina in parola è però suscettibile di un'integrazione: il diritto di usare la madrelingua dovrebbe essere garantito ai ladini anche nei loro rapporti con uffici regionali che svolgono funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse del gruppo ladino; nei rapporti con concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nelle località ladine; nelle adunanze di tutti gli organi collegiali (e non soltanto di quelli elettivi) degli enti locali delle località ladine.

2) Le norme indicate negli artt. 57 e 58 dovrebbero essere pubblicate anche in lingua ladina.

3) Anche i consiglieri di un gruppo etnico dei Comuni trentini dovrebbero poter impugnare davanti al TAR (di Trento) atti della amministrazione comunale ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico. In sostanza si in-voca un'estensione dell'art.92 alla Provincia di Trento, nella parte in cui parla dei provvedimenti di amministrazioni comunali.

4) Si auspica un'estensione dell'art. 15(2) cosicché anche la Provincia di Trento utilizzi i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione alla consistenza dei due gruppi etnici e (soprattutto) in riferimento all'entità del loro bisogno.

Inoltre, anche in Provincia di Trento dovrebbero poter essere assegnate ai Comuni ladini quote di integrazione per far fronte alle esigenze di bilinguismo. L'art. 81(1) dovrebbe, così esteso alla Provincia di Trento, specificare in più che i Comuni ladini in Provincia di Bolzano devono affrontare esigenze di trilinguismo.

5) Lo Statuto dovrebbe prevedere l'obbligo di una toponomastica trilingue in Provincia di Bolzano e l'obbligo di una toponomastica bilingue per la Provincia di Trento (dove i toponimi esistono).

6) In materia di scuole si suggerisce - per la Provincia di Bolzano - di garantire a livello statutario un numero minimo di ore per l'insegnamento del ladino nelle scuole dell'obbligo e di ampliare il sistema paritetico includendo il ladino come vera e propria lingua d'insegnamento, di modo che nelle scuole di ogni grado un terzo dell'insegnamento venga impartito in lingua ladina, il secondo terzo in lingua tedesca e l'ultimo terzo in italiano. Sarebbe inoltre da escludere esplicitamente che nelle scuole materne si possa usare un'altra lingua del ladino.

Anche per le scuole dell'obbligo nelle località ladine in Provincia di Trento andrebbe garantito a livello costituzionale l'insegnamento del ladino per un numero minimo di ore e possibilmente uguale a quello garantito ai ladini in Provincia di Bolzano. Le ore scolastiche andrebbero ripartite sulle due lingue di insegnamento italiano e ladino in modo paritetico, o in altra proporzione. Al ladino dovrebbe riservarsi però almeno un terzo di queste ore. Pure per le scuole materne di questa Provincia vale quanto detto a proposito di quelle in Provincia di Bolzano.

7) Si propone che anche i due gruppi linguistici in Provincia di Trento possano servirsi di mezzi radiotelevisivi al fine di manifestazioni ed attività artistiche.

culturali ed educative. Gli spazi riservati così alle trasmissioni provinciali trentine sarebbero da dividere pariteticamente fra i due gruppi linguistici. Anche in Provincia di Bolzano si dovrebbe (almeno con norma di attuazione) garantire al gruppo ladino un minimo di spazi di trasmissione, che non sia irrisorio.

8) La regola dell'art. 89 (ripartizione proporzionale dei posti dei ruoli civili relativi agli uffici statali in Provincia di Bolzano) andrebbe applicata anche in Provincia di Trento, ma con un opportuno ritocco a favore della minoranza ladina: il criterio di proporzionalità assoluta va mitigato attribuendo al gruppo ladino uno dei posti di cui all'art. 89(1) anche se la percentuale bastasse a coprire soltanto la metà del posto. Un pari trattamento delle due minoranze è auspicabile anche in materia di limitata trasferibilità del personale in questione.

9) Anche i cittadini residenti in Provincia di Trento (specialmente quelli ladini) dovrebbero possibilmente avere diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro sul territorio della Provincia stessa (cfr. l'art. 10(3)).

10) E' da augurarsi che il requisito della residenza ininterrotta per quattro anni nella Regione venga prescritto anche in ordine alle elezioni dei consigli comunali della Provincia di Trento, o almeno a quelle dei Comuni ladini della medesima Provincia.

BEPE RICHEBUONO

**PICIA STORIA
DI LADINS
DLES DOLOMITES**

- ☆ -

ISTITUT LADIN »MICURÁ DE RÜ«
SAN MARTIN DE TOR

1991